

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 88/CDN** **(2011/2012)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'avv. Valentino Fedeli, Presidente f.f.; dall'avv. Augusto De Luca, dall'avv. Antonio Valori, Componenti; con l'assistenza alla Segreteria del Sig. Nicola Terra, si è riunita il giorno 19 aprile 2012 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(412) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI CARLO CLEBER (calciatore tesserato per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5) (nota n. 6496/1474pf10-11/AM/ma del 19.3.2012).**

Con atto datato 19 marzo 2012 la Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Carlo Cleber, di nazionalità brasiliana, tesserato per la Società ASD SS Lazio Calcio a 5, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, in quanto, dopo aver riscosso dalla predetta Società la somma di € 5.000,00 a titolo di acconto sulle pattuizioni di carattere economico afferenti la stagione sportiva 2010/2011, si era reso irreperibile, mancando di rispondere alle convocazioni della propria Società, con la quale cessava di avere ogni contatto.

Il Deferimento ha tratto le mosse da un esposto della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 del 19 aprile 2011, con il quale si portava a conoscenza della Procura Federale il sopra descritto comportamento del calciatore.

Dall'incarto del Deferimento è risultato che il calciatore aveva omesso di comparire dinnanzi l'Organo Inquirente, rendendosi anche in questo caso di fatto irreperibile.

Alla riunione odierna è comparsa la sola Procura Federale, che, illustrate le ragioni del Deferimento, ha chiesto infliggersi al calciatore deferito la squalifica di mesi 6 (sei).

La Commissione osserva quanto segue.

Non può revocarsi in dubbio che il calciatore Carlo Cleber è venuto meno al dovere sancito dall'art. 92 comma 1 NOIF di osservare le prescrizioni dettate dalla società di appartenenza.

Egli, in dettaglio, ha omesso di rispondere con la propria presenza alle convocazioni della Società ASD SS Lazio Calcio a 5 del 19/20 agosto 2010 e del successivo 3 settembre, mancando di partecipare alle visite mediche ed al ritiro della squadra, nonché ai raduni del 10 ed 11 settembre 2010.

La conclamata irreperibilità del calciatore si è manifestata anche in seno alle indagini della Procura Federale, avendo il deferito omesso di presentarsi all'Organo Inquirente, nonostante che fosse stato ritualmente convocato.

Il calciatore, inoltre, a fronte della cessazione dell'attività sportiva da lui stesso praticata, non si è peritato di restituire l'importo che, a sua esplicita richiesta, la Società gli aveva anticipato.

Pertanto il deferimento deve essere accolto, con la sanzione chiesta dalla Procura Federale, che appare equa.

P.Q.M.

accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al calciatore Carlo Cleber, nato il 10 marzo 1980 a Chopinzinho (Brasile), la squalifica di mesi 6 (sei).

**(410) – APPELLO DELLA SOCIETA' GSD PIANOSCARANO 1949 AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARE NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 E AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 162 dell'8.3.2012).**

La Procura Federale con atto del 17.01.2012 prot. N. 4535/237 pf 11 12 AA/ac deferiva al giudizio della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Lazio Veneto i seguenti soggetti:

1.- il calciatore Christian Russo, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere sottoscritto una richiesta di tesseramento per la società ASD Pianoscarano 1949 mentre era ancora tesserato per la società Viterbese Calcio Srl nonché per aver disputato in posizione irregolare le seguenti gare valevoli per il Campionato di Promozione - Girone "A": Pianoscarano - Fregene del 04.09.2011 e Vigor Acquapendente • Pianoscarano dell'11.09.2011, senza averne titolo perché già tesserato per altra società;

2.- il sig. Gianluca Grossardi, Presidente della ASD Pianoscarano 1949 per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore Christian Russo senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad identificare l'esistenza di possibili ostacoli avverso il tesseramento *de quo*;

3.- il sig. Andrea Damiani, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver sottoscritto le distinte delle gare di Campionato di Promozione - Girone "A": Pianoscarano - Fregene del 04.09.2011 e Vigor Acquapendente - Pianoscarano dell'11.09.2011, in cui dichiarava che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità delle società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Christian Russo non ne avesse titolo;

4.- la società ASD Pianoscarano 1949 per rispondere, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, del C.G.S..

Nel deferimento veniva evidenziato quanto segue:

il Presidente della ASD Pianoscarano, Sig. Gianluca Grossardi, chiedeva in data 1.9.2011 al competente Ufficio, il tesseramento del calciatore Russo Christian;

orbene, dalle indagini esperite, risultava che il citato calciatore Russo, solamente in data 9.9.2011 si era regolarmente tesserato per la Società Pianoscarano 1949 e che precedentemente a tale data - esattamente il 4.9.2011 - prendeva parte alla gara del campionato di Promozione contro il la Società Fregene nonostante risultasse ancora tesserato con la Società Viterbese Calcio a decorrere dal 26.8.2010.

la distinta di tale incontro veniva sottoscritta dal Sig. Andrea Damiani, in qualità di Dirigente accompagnatore, il quale attestava che tutti i partecipanti all'incontro, ivi compreso il Russo, erano regolarmente tesserati e potevano così prendere parte alle gare, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti;

il Presidente del Comitato Regionale Lazio LND, con nota dell'8.9.2011, comunicava alla società ASD Pianoscarano 1949 "di aver passato agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari" la lista di richiesta di tesseramento del calciatore Christian Russo e

successivamente con nota del 15.09.2011 segnalava la vicenda alla Procura Federale per gli accertamenti del caso;

- I deferiti facevano pervenire memorie difensive nelle quali
- il calciatore affermava di avere avuto assicurazione da parte della società Viterbese sul suo stato libero e dopo che la Società Pianoscarano gli aveva confermato di essere stato svincolato, prendeva parte all'incontro del 4.9.2011 per soli 15 minuti convinto della correttezza della sua posizione; lo stesso calciatore riferiva che il giorno 8.9.2011 – ovvero nello stesso giorno della comunicazione della nullità del tesseramento - insieme al Direttore tecnico si era recato negli Uffici della Viterbese che concedeva subito il trasferimento, per cui il giorno successivo (9.9.2011) regolarizzava il tesseramento, partecipando quindi in posizione regolare all'incontro del 11.9.2011 contro la Società Vigor Acquapendente.
- il Presidente Grossardi confermava di essere stato indotto in errore dalla segreteria della società, avendo riportato in modo sbagliato il nome del calciatore (Ckristian anziché Christian),
- il Dirigente Damiani precisava che l'intera vicenda era riconducibile a mero errore.
- La Commissione Disciplinare Territoriale così decideva: “.....Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella relativa all'art. 10 comma 6 del CGS; e di applicare al calciatore Russo Christian la squalifica per 1 gara, al Presidente Grossardi Gianluca 1 mese di inibizione; 1 mese di inibizione al dirigente accompagnatore Damiani Andrea; 1 punto di penalizzazione a carico della Società Pianoscarano da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012 e l'ammenda di € 1.000,00 a carico della stessa....”
- Il Sig. Maurizio Grossardi, nella qualità di Presidente della società sanzionata, proponeva ricorso parziale – nell'interesse della medesima società - avverso tale decisione assumendosi la responsabilità nell'errore commesso ed evidenziando la propria buona fede, peraltro testimoniata dall'assenza di simili precedenti disciplinari e chiedendo la riduzione delle sanzioni applicate in primo grado, con particolare riguardo all'ammenda pecuniaria e ciò anche in considerazione delle difficoltà economiche societarie.
- Alla riunione odierna è comparso il Rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la conferma della decisione di primo grado, mentre per gli incolpati nessuno è comparso.

### **Motivi della decisione.**

La Commissione, esaminati gli atti, sentite le parti, ritiene meritevole di parziale accoglimento il ricorso presentato dalla Società ASD Pianoscarano 1949 per i motivi che seguono.

I fatti ascritti, oltre ad essere documentalmente provati, sono stati confermati dagli stessi incolpati nei propri scritti difensivi e finanche nel ricorso introduttivo del presente grado di giudizio e concretizzano conseguentemente le violazioni contestate di cui agli artt. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

Ciò posto, ai fini della determinazione delle sanzioni inflitte ed a parere di codesta Commissione, va evidenziata la buona fede della società incolpata nell'intera vicenda - sebbene la stessa abbia incautamente proceduto al tesseramento di un calciatore senza avere la piena e provata certezza che lo stesso fosse libero da precedenti vincoli contrattuali – e lo spirito collaborativo mostrato sia nel porre immediato rimedio alla situazione di irregolarità sia nell'ambito del procedimento scaturito all'esito del deferimento disciplinare.

Conseguentemente, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva appare equo applicare una sanzione pecuniaria inferiore, avuto riguardo al grado di colpa ed al

complessivo comportamento degli incolpati e ciò anche in considerazione delle ulteriori sanzioni applicate ai soggetti coinvolti nella vicenda.

**Il dispositivo.**

Per tali motivi, la Commissione accoglie il ricorso e, in parziale riforma dell'impugnata decisione di primo grado, delibera di applicare alla società ASD Pianoscarano 1949 l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00), confermando le ulteriori statuizioni di primo grado.

Dispone la restituzione della tassa versata.

**(441) – APPELLO DEL SIG. DOMENICO PETRUZZELLI (Arbitro fuori quadro con incarico di osservatore arbitrale della Sezione AIA di Barletta) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Calabria CU n. 95 del 31.1.2012).**

A seguito di deferimento della Procura Federale, la CD Territoriale presso il CR Calabria ha applicato nei confronti dell'Arbitro F.Q. Domenico Petruzzelli la inibizione per anni due. Con il reclamo inoltrato a questa Commissione Disciplinare il ricorrente chiede la revoca della sanzione inflitta per non aver commesso i fatti ed in via subordinata la riduzione della stessa in quanto sproporzionata ed eccessiva.

In data odierna nessuno è comparso per il ricorrente mentre è presente il rappresentante della Procura federale il quale ha eccepito preliminarmente il mancato invio alla Procura di copia del reclamo da parte del reclamante e ha concluso per la sua inammissibilità.

La Commissione, ritenuto che:

il CGS, ai sensi dell'art. 33 comma 5 impone al reclamante l'onere di inviare la copia dei motivi del reclamo alle controparti contestualmente all'invio all'Organo giudicante;

nella fattispecie, regolata dal combinato disposto degli artt. 37, comma 1 e 36, commi 10 e 11 CGS, l'onere andava assolto entro i sette giorni successivi alla comunicazione della delibera reclamata, termine perentorio ai sensi dell'art. 38 comma 6 CGS;

manca, agli atti, la prova dell'avvenuto invio della copia dei motivi di reclamo alla Procura federale, peraltro non fornita nemmeno all'odierna riunione, inoltre l'appello non è accompagnato dalla tassa prescritta, ex art. 33, comma 8, CGS;

tali omissioni comportano l'inammissibilità del reclamo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo.

Il Presidente della CDN f.f.  
avv. Valentino Fedeli

“”

**Pubblicato in Roma il 19 aprile 2012**

Il Segretario Federale  
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale  
Giancarlo Abete